

REGISTRO IMPRESE

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Pordenone
All'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Udine
loro indirizzi di posta elettronica

Alle Associazioni di categoria
della Provincia di Pordenone
e della Provincia di Udine
loro indirizzi di posta elettronica

e p.c.

Al Consiglio Notarile
della Provincia di Pordenone
Al Consiglio notarile
della Provincia di Udine
loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Registro Imprese - Nuovo orientamento in merito all'applicazione dell'art. 2470 del Codice Civile e
alla rilevanza della data di iscrizione ai fini della comunicazione dell'unico socio di S.r.l. -

Gentili Presidenti e Rappresentanti,

con la presente, l'ufficio del Registro delle Imprese intende fornire alcuni chiarimenti riguardanti l'applicazione dell'articolo 2470 del Codice Civile, specificamente in relazione agli adempimenti di pubblicità relativi alla variazione della compagine sociale che determina la condizione di socio unico (o la cessazione di tale condizione) nelle società a responsabilità limitata.

L'articolo 2470 c.c. disciplina l'efficacia e la pubblicità del trasferimento delle partecipazioni sociali, stabilendo, al primo comma, che il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di cessione presso il Registro delle Imprese. Tuttavia, è emersa la necessità di armonizzare tale disposizione con i principi generali che regolano l'efficacia degli atti soggetti a pubblicità nel Registro delle Imprese, come sancito dall'articolo 2193 c.c..

Precedentemente, l'orientamento prevalente, supportato da prassi consolidate, tendeva a considerare la **data di deposito** dell'atto di cessione quote al Registro delle Imprese come il momento rilevante da cui far decorrere il termine per gli adempimenti connessi alla comunicazione del socio unico (fissato in 30 giorni).

A seguito di recenti approfondimenti normativi e giurisprudenziali si ritiene che il momento rilevante ai fini dell'efficacia degli atti è, conseguentemente, per la decorrenza dei termini relativi agli obblighi di comunicazione ex artt. 2470 e 2362 c.c., non sia la data di mero deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali, bensì la **data di effettiva iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese**.

Tale posizione si fonda sul principio di efficacia dichiarativa dell'iscrizione, che garantisce la piena conoscibilità legale dell'atto da parte dei terzi e della società stessa.

Pertanto, secondo il nuovo orientamento gli adempimenti relativi alla dichiarazione di socio unico (o variazione) dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla data in cui l'avvenuta variazione risulta formalmente iscritta nel Registro delle Imprese.

Si invitano i professionisti e le associazioni in indirizzo a tener conto del nuovo orientamento per l'espletamento delle future pratiche telematiche a partire dal 1° gennaio 2026.

Il Registro delle Imprese rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dottoressa Cristiana Basso